

F

COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 59 Registro

del 26.11.2007

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori, ai sensi del D.A. n. 481/05.

L'anno **DUEMILASETTE** il giorno **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20,15** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, dopo la sospensione di un'ora, ai sensi dell'art.30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione straordinaria** prevista dall'art.18 del Vigente regolamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere					
		Presente	Assente		
Presente	Assente			Presente	Assente
X		TRISCARI MARIO			X
X		CAPUTO SALVATORE			X
X		TODARO MARIA ROSALBA			Xgiustif.
X		GENOVESE LUIGI			X
X		MAZZOLA SALVATORE			X
X		ROSELLA MUSICO MASSIMO			X
X		SCIORTINO PINO			X
X					
<i>Assegnati: n. 15</i>		<i>In carica: n. 15</i>		<i>Presenti n. 08</i>	
				<i>Assenti n. 07</i>	

Risultato legale, ai sensi del 4° comma dell'art.30 della L.R. 6/3/86, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. **Fiore Antonino** nella sua qualità di **Presidente** presente in aula.

Partecipa il Segretario del Comune **Dr.ssa Anna Maria Messina**.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Lollo - Giuliano - Favazzi**.

Risultano presenti : **Sindaco, ass. Mancari e ass. Lionetto..**

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **parere Favorevole.**
- Il responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile: **parere Favorevole.**

UDITA lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto: **Approvazione Regolamento tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori, ai sensi del D.A. n. 481/05.**

RITENUTO opportuno approvarla integralmente così come formulata dal proponente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la normativa vigente in materia;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, resi mediante scrutinio palese per alzata di mano, su n. 08 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE, come con il presente atto approva, la proposta di deliberazione sopra oggettivata, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, resi mediante scrutinio palese per alzata di mano su n. 08 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI CAPRILEONE

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale

Presentata dal Responsabile del Servizio SOCIO ASSISTENZIALE su proposta dell'Assessore al ramo Armeli Iapichino Gabriella.

OGGETTO: Approvazione regolamento tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori, ai sensi del D.A. n. 481/05.

CONSTATATO che in attuazione alle norme ed ai principi costituzionali, la Regione nel quadro della sicurezza sociale ha istituito un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzati a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona.

CHE con gli interventi di politica sociale, la Regione si prefigge di garantire i diritti sociali di cittadinanza, integrando in una rete di protezione sociale le risorse pubbliche e private, effettive e potenziali della comunità.

CHE alla luce di quanto espresso nella Legge 149/2001 "il minore ha diritto ad una famiglia".

CHE la costruzione dell'identità costituisce un elemento fondamentale del processo evolutivo dell'individuo, il quale la sviluppa avvalendosi degli stimoli nelle relazioni con gli altri.

CHE il legislatore regionale ha dato particolare rilievo alla famiglia come soggetto sociale.

CHE in attuazione della Legge quadro il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto disposti a sostegno della famiglia naturale, è affidato ad una famiglia che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

CHE per le finalità degli articoli 8 e seguenti della Legge Regionale di riordino n. 22/86, il Comune di Capri Leone aveva provveduto ad istituire il servizio di Affidamento familiare con Provvedimento di Consiglio Comunale n. 14 del 21.06.2002 di approvazione del regolamento.

CHE a seguito dell'emanazione delle direttive interassessoriali nn. 320/410/del 17.02.2005, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, con D. A. n. 481/2005 ha provveduto ad approvare il nuovo schema di regolamento del servizio di affidamento familiare dei minori

CHE all'uopo si rende necessario adottare un nuovo regolamento del servizio di affidamento familiare.

PROPONE

- APPROVARE la premessa delle seguente proposta
- APPROVARE lo schema del regolamento tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori , allegato alla presente.

IL PROPONENTE

L'Assessore

(Anneli Iapichino Gabriella)

Anneli I. Iapichino Gabriella



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Socio - Assisterziale, Ricreativa, Scolastica

(Antonina Caputo)

Antonina Caputo

REGOLAMENTO-TIPO SULL' AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di un famiglia. In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (All. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (all. n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o il tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il

servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale del Comune, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva Interassessoriale n. 1737-3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad €. 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e delle famiglie di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento;

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Allegato n. 1

FAC- SIMILE

Comune di _____

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore _____ nato il _____

a _____ residente/i in _____

Preso atto dell'assenso manifestato il _____

da _____ genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario _____ residente a _____

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

Visti gli articoli 2,3,4, e 5 della Legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore _____

al _____

dal _____ al _____ salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno _____

Con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità _____ all'Autorità Affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari ad €. _____ quale contributo al mantenimento dell'affidato.

.....
(Firma del Dirigente Amministrativo del Comune)

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

.....
(Firma del Giudice Tutelare)

Allegato n. 2*

FAC- SIMILE

Comune di _____

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

(per gli Affidamenti Amministrativi)

Il sig./La sig.ra _____

Abitanti in _____

Via _____ Tel _____

Il Sig./La sig.ra _____

Abitante in _____

Via _____ tel. _____

Genitori o tutori del minore _____

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli articoli 2,4, e 5 della Legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/1983, il proprio consenso all'affidamento del minore _____

alla famiglia _____ abitante a _____

Via _____ Tel _____

si impegna/ si impegnano

1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria;
2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
4. a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

.....

(data)

(Firma de..... aifiidant....)

.....
.....

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

Allegato n. 3*

FAC- SIMILE

Comune di _____

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

__ I __ sottoscritt _____

Abitanti a _____ Via _____

Tel. _____

si impegna/ si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. _____ del _____ nonché degli artt. 2,4 e 5 della legge 149/2001 di modifica della legge 184/1983;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità Affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a _____ che sarà riscossa da __/i sottoscritt _____ ogni mese presso

oppure versato direttamente sul c.c. n. _____ banca _____
agenzia _____.

.....
(data)

(Firma /e)

.....
.....

COMUNE DI CAPRI LEONE
 PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

in sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 sulla proposta di deliberazione ante-
 portata e presentata dal : Responsabile dell'Area Socio Assistenziale - Ricreativa Scolastica in
 posta del Sig. _____

AREA SOCIO - ASSISTENZIALE - RICREATIVA - SCOLASTICA

per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere " FAVOREVOLE" -----

21/11/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



UFFICIO DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere " FAVOREVOLE"
 in sensi dell'art.49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo

INTERVENTO	INTERVENTO	INTERVENTO	INTERVENTO
	N°	N°	N°
_____ Comp./Res.	Cap. _____	Cap. _____ Comp./Res.	Cap. _____ Comp./Res.
N° _____ / _____	_____ Comp./Res.	Imp. N° _____ / _____	Imp. N° _____ / _____
	Imp. N° _____ / _____		

21-11-2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 e del servizio Finanziario



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Alessandro Giacobbe

IL PRESIDENTE
F.to Antonino Fiore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Anna Maria Messina

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Leone Li 28/11/2007

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, il giorno 30-11-07 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 30-11-07 al 15-12-07

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Messina

IL RESPONSABILE
Carmelo Sardo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Li 27/11/2007

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Messina

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____
Capri Leone li, _____ Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: n. _____ del _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario